

Osservazioni al documento di consultazione “Modifiche al regolamento di attuazione al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008”

Come è noto, il d.m. n. 180/2010 successivamente modificato dal d.m. 145/2011 richiede ai fini dell'esercizio delle funzioni di mediatore il possesso di una preparazione non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l'iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale, nonché la partecipazione “ nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti” (art. 4, comma 3, d.m. n.180/2010 come novellato).

Codesta Consob sostiene, invece, che “i nuovi requisiti di professionalità individuati dal D.M. n. 180/2010, proprio in ragione della circostanza secondo cui la nuova conciliazione ha perso la sua connotazione societaria, e quindi la sua affinità con la materia dell'intermediazione finanziaria, non sono pienamente confacenti alla professionalità richiesta per la gestione delle procedure di conciliazione attivate presso la Camera”.

In tal modo, codesta Autorità, che non ha mai smarrito la veste di amministrazione pubblica, nel prevedere il possesso di ulteriori e diversi requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori, disapplica, arbitrariamente, la normativa primaria e secondaria vigente in materia di mediazione civile e commerciale.

Di conseguenza, l'assegnare in via esclusiva la gestione della materia in esame ai magistrati, agli avvocati di stato, ai notai, ecc.... determinerà in modo del tutto arbitrario, la cancellazione ad opera di codesto Organismo pubblico dell'iscrizione all'elenco dei conciliatori della Camera presso la Consob dei soggetti in possesso del diploma di laurea o iscritti ad un ordine o collegio professionale in contrasto con l'art. 4 del menzionato d.m. 180/2010, nonché la perdita di cospicue somme di denaro che sono state investite nel corso degli anni nei corsi di formazione e di aggiornamento per mediatori, come richiesto dapprima dal decreto ministeriale n.222 del 23 luglio 2004 attuativo del d.lgs. n. 5/2003 e successivamente dal menzionato d.m. n.180/2010 ai fini dell'iscrizione nel menzionato elenco dei conciliatori.

Al riguardo, si osserva, altresì, che nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito sia presso gli organismi di mediazione iscritti nei registri ministeriali sia davanti alla Camera di conciliazione della Consob, in quanto la procedura assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice.

Ciò premesso ed alla luce delle considerazioni svolte, la proposta di modifica del regolamento della Consob se accolta in tal senso, si presta ad essere oggetto di censura dal punto di vista della violazione del principio di uguaglianza nonché del principio di parità di trattamento.

Un'ultima osservazione mi sembra opportuna in ordine alla proposta di introdurre nel regolamento di cui trattasi l'obbligo di corrispondere alla Consob un contributo annuale per la permanenza nell'elenco nonché un ulteriore contributo a carico dei conciliatori per l'iscrizione.

Si tratta forse di un ulteriore “balzello” per svolgere l'attività di mediazione? Dove è previsto che i conciliatori debbano pagare per essere iscritti nell'elenco e per poter svolgere l'attività di mediazione?